

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1548

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA,
COMINCIOLI, PICCIONI, SANCIU e ZANETTIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2007

Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366,
in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella
conterminazione della laguna veneta

ONOREVOLI SENATORI. - La controversia sul regime giuridico dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta ha origini antiche che risalgono addirittura alle disposizioni della Repubblica di Venezia sull'esercizio delle valli, e che sfociano nella vicenda recente del processo penale derivato da un esposto di alcune associazioni ambientaliste.

La questione ha coinvolto oltre 400 persone ritenute colpevoli di utilizzazione illegittima di spazi acquei situati all'interno della conterminazione lagunare veneziana.

Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di piccole estensioni situate all'interno della campagna dell'estuario, da decenni condotte da privati e oggetto di ripetuti passaggi di proprietà in seguito a successione o a regolari compravendite a titolo oneroso, puntualmente annotate dagli uffici tecnici

erariali e dalle conservatorie dei registri immobiliari.

È bene precisare che per lo più si tratta di aree di poche centinaia di metri che peraltro non fanno parte della laguna veneta, così come definita dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, in quanto non hanno alcuna comunicazione con il mare e non sono ricoperte da acque dolci, se non da quelle piovane.

Si illustra di seguito la modifica che si apporta all'articolo 9 della citata legge n. 366 del 1963.

Viene sostituito il primo comma che ha carattere dichiarativo ed afferma il diritto dei proprietari e dei conduttori dei terreni lagunari di esercitarvi l'agricoltura, salvo ben inteso il rispetto delle discipline specifiche per le modalità di svolgimento di tali pratiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

«Rientra nelle facoltà dei proprietari e dei conduttori dei terreni ricadenti nelle conterminazioni della laguna di Venezia il libero esercizio dell'agricoltura».

